

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI BASE ED EVOLUTIVA DEL PRODOTTO SALESFORCE UTILIZZATO IN LARIO RETI HOLDING S.P.A. – ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO APERTURA BUSTE TECNICHE

L'anno 2026 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 09:00 in Lecco, Via Fiandra n° 13 presso la sede di Lario reti holding SpA, in seduta pubblica, sono in corso le operazioni di gara per valutare le offerte pervenute relative alla "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI BASE ED EVOLUTIVA DEL PRODOTTO SALESFORCE UTILIZZATO IN LARIO RETI HOLDING S.P.A."

PREMESSE:

- In data odierna è presente il RdP della fase di affidamento Alessandra Besana, coadiuvata nelle operazioni di gara da: Carmen De Guglielmo dell'Ufficio Appalti in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante.

IL RUP

DATO ATTO CHE

in data 06.07.2026 si è tenuta la seduta pubblica di gara per l'apertura delle buste amministrative dei concorrenti partecipanti:

	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	1501	10121480015	CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR
2	1521	06656421002	INDRA ITALIA S.p.A
3	1552	13454210157	Accenture S.p.A.
4	1562	02824320176	LUTECH SPA
5	1563	09668930010	Spindox SpA
6	1565	03351210756	Links Management and Technology S.p.A.
7	1568	05264920876	Skylabs Srl
8	1571	00967720285	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A
9	1572	03945320962	Deloitte Consulting Srl Società Benefit

- Di seguito si elencano i concorrenti che sono stati ammessi con riserva e i relativi soccorsi istruttori attivati in piattaforma con scadenza 15.07.2026 con i rispettivi esiti.

1. CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR:

- Il concorrente non ha presentato le certificazioni 9001 e 14001 della Consorzata Arlanis Reply S.r.l..

Il concorrente ha regolarizzato, trasmettendo i documenti in data 09/07/2026.

2. INDRA ITALIA S.p.A.

- Il RdP si è riservato di approfondire la dichiarazione integrativa allegata al DGUE della Mandataria GUNPOWDER S.r.l. relativa alla Regolarità Fiscale.

Inoltre, è stato richiesto di integrare la documentazione con il certificato 14001 della mandante.

In data 10/07/2026 il concorrente ha trasmesso una comunicazione specificando che la mandante Gunpowder non è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, precisando che il certificato non costituisce un requisito di idoneità professionale né un requisito speciale di partecipazione e che la stessa è stata prevista esclusivamente ai fini dell'eventuale riduzione del valore della garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e come indicato nel Disciplinare di gara.

Il RdP ha esaminato la dichiarazione integrativa al DGUE relativa all'esistenza di carichi pendenti sul sistema informativo dell'anagrafe tributaria e ha considerato che, anche alla luce dell'art. 95 D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.10 del Codice appalti si accerta quanto segue:

- Liquidazione imposte indirette – importo € 834,12 non rilevante per l'esiguità dell'importo e comunque ritualmente pagato;
- Accertamenti: 3 atti del valore complessivo di € 1.222.698,52 quindi superiore al 10% del valore dell'appalto. I due accertamenti di valore maggiore sono però non definitivamente accertati e pertanto non rilevanti;
- Recupero crediti € 15.563,31: non rilevante in quanto giudizio attualmente pendente in secondo grado a seguito di sentenza di primo grado di accoglimento ricorso.

- Viene infine accertata la regolarità del DURC.

Non si ravvisano cause di esclusione.

3. Accenture S.p.A.

- Il RdP si è riservato di approfondire le dichiarazioni rese dalla Mandataria, in relazione all'art. 95 co. 2 e all'art. 98, co. 3 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 e la dichiarazione integrativa della Mandante in relazione all'art. 95 co. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, è stato richiesto il certificato ISO 14001 della Mandante Accenture Technology Solutions S.r.l..

Il concorrente ha regolarizzato, trasmettendo il documento in data 08/07/2026.

Il RdP ha inoltre proceduto ad esaminare la dichiarazione resa dal concorrente e considera che:

- Una violazione relativa alla liquidazione delle imposte indirette relativa alla tassa di concessione governativa per € 1.393,16 dichiarando di essere in attesa di procedere al pagamento. Considerato l'importo non rilevante;
- Una violazione relativa alla liquidazione delle imposte indirette relativa su locazioni per € 262,40 non definitivamente accertata. Si ritiene ad ogni modo non rilevante considerata l'esiguità dell'importo;
- Una violazione per mancato pagamento tassa registro contratto di locazione per € 334,08 di una delle società del gruppo Ethica Consulting spa successivamente sgravato dall'agenzia entrate nel 2026. Si ritiene non rilevante;
- Violazioni per mancato pagamento imposta registro di una serie di atti per un valore complessivo di € 8.270,20. Oltre all'esiguità degli importi si rileva che trattasi di atti impugnati in primo grado con sentenza favorevole e attualmente in attesa di eventuale appello da parte dell'Agenzia entrate;
- Violazione relativa alla liquidazione di imposte indirette della società Accenture Finance and Accounting BPO Services SpA incorporata in Accenture SpA dal 2022 per € 3.028,06 in attesa di procedere al relativo pagamento;
- Violazione relativa alla liquidazione di imposte indirette della società Altevie Technologies srl incorporata in Accenture SpA dal 2022 per € 200,00 in corso di approfondimento;
- Irregolarità versamenti IRES per € 5.777,63 relativo alla società AMMAGAMMA srl incorporata in Accenture spa dal 2024 per cui si sta procedendo al pagamento;
- Mancato pagamento tassa di concessione governativa su fonia mobile per € 499,68 relativa alla società PLM Systems srl incorporata in Accenture dal 2021 per cui si sta procedendo al pagamento;
- Atti per cui si è in attesa della notifica delle cartelle di pagamento;

1. Relativo alla società AMMAGAMMA per € 82,26;
2. Relativo alla società Accenture Finance and Accounting BPO Services SpA per € 263,36;

Non si rilevano situazioni definibili come gravi, sia considerando i singoli importi che in considerazione del fatto che in molti casi si tratta di violazioni di società non più esistenti.

In merito alla dichiarazione di cui all'art. 98 comma 3 Codice appalti sulle penali comminate non si ritengono rilevanti.

Viene infine accertata la regolarità del DURC.

Si procede ad esaminare la dichiarazione integrativa resa dalla mandante **Accenture Technology Solutions S.r.l.** relativa a violazioni per liquidazioni imposte indirette per complessivi € 2.965,84. La società dichiara di essere in attesa di rinotifica per poter procedere al pagamento.

Viene infine accertata la regolarità del DURC

Non si ravvisano cause di esclusione.

4. LUTECH SPA

- Il RdP si è riservato di analizzare più approfonditamente il contenuto del contratto di avvalimento.

E' stato richiesto di indicare la percentuale di subappalto.

Il concorrente ha regolarizzato in data 08/07/2026, trasmettendo il DGUE con indicata una percentuale di subappalto del 49%.

Il RdP ha esaminato il contratto di Avvalimento misto sia per i requisiti premiali che per i requisiti di partecipazione e lo ha ritenuto conforme.

5. SPINDOX SPA

- Il concorrente non ha presentato il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione (carenza della certificazione Salesforce) e i certificati ISO 9001 e 14001.

Ritenuto che l'omessa allegazione del contratto di avvalimento sia sanabile tramite soccorso istruttorio, ma a condizione che: il contratto doveva essere già formato e dotato di data certa anteriore alla scadenza del termine per le offerte, si è proceduto al relativo soccorso istruttorio.

Il concorrente ha trasmesso in data 09/07/2026 le certificazioni ISO ma non il contratto di avvalimento.

In data 10.07.2026 è stato richiesto nuovamente integrazione del contratto di avvalimento, con scadenza 15.07.2026 ore 12:00.

Il concorrente ha trasmesso il contratto di avvalimento in data 13.07.2026 e il RdP lo ha ritenuto conforme.

6. LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A.

- Il RdP si è riservato di analizzare più approfonditamente il contenuto del contratto di avvalimento.

E' stato richiesto di integrare con la compilazione del DGUE a pag. 13 relativamente alle "Sanzioni interdittive".

Il concorrente in data 08/07/2026 ha trasmesso il DGUE dell'Ausiliaria NEXUS ADVANCED TECHNOLOGIES S.r.l.. In data 10/07/2026 è stata richiesta integrazione.

Il concorrente ha rinviato il DGUE di LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A, completo.

Il RdP ha appurato che il concorrente ha inserito nella busta amministrativa un contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione, inoltre, l'impresa Ausiliaria nell'allegato 3 – Dichiarazione di Avvalimento – ha dichiarato di fornire i propri requisiti per migliorare l'offerta tecnica del concorrente. Il RdP lo ha ritenuto conforme.

7. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

- Il RdP si è riservato di approfondire la dichiarazione integrativa del DGUE.

- E' stato richiesto di integrare con la certificazione ISO 14001.

Il concorrente in data 08/07/2026 ha trasmesso la certificazione ISO 14001.

Il RdP ha esaminato la dichiarazione integrativa del DGUE nella quale riporta:

- Violazioni per liquidazioni imposte indirette per un totale di € 48.118,13, alcune pagate, altre in attesa di chiarimenti.

- Cartella di pagamento relativa alla società EMGISUD, incorporata in Engineering Spa del 2021 per € 1.004,78 pagata.

Non si rilevano criticità anche in considerazione dei singoli importi.

In merito alla dichiarazione di cui all'art. 98 comma 3 Codice appalti relativa alla risoluzione contrattuale, risultando la causa civile attualmente in corso non si ritiene di procedere con valutazioni particolari.

Viene infine accertata la regolarità del DURC.

Non si ravvisano cause di esclusione.

7. Deloitte Consulting Srl Società Benefit

- Il RdP si è riservato di approfondire la dichiarazione integrativa al DGUE nella quale riporta:

- Provvedimento dia parte della AGCM del 2017 rilevante ai fini antitrust. Considerato che il fatto risale al 2017 e la sentenza del Consiglio di Stato è stata pubblicata nel 2020, la fattispecie risulta irrilevante sotto il profilo temporale.

In merito alla dichiarazione di risoluzione contrattuale non si ritiene rilevante sotto il profilo temporale.

In merito alla dichiarazione relativa alla sentenza della Corte dei conti risulta irrilevante sotto il profilo temporale.

Viene infine accertata la regolarità del DURC.

Non si ravvisano cause di esclusione.

Sono state inoltre analizzate le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di tutti i concorrenti.

Il RdP in data 15.07.2026 ha ritenuto opportuno richiedere alcune spiegazioni e/o integrazioni, ai seguenti concorrenti:

1. INDRA ITALIA S.p.A.: relativamente al servizio analogo dichiarato dal concorrente, (Committente ENEL) è stato richiesto di indicare l'importo del servizio relativo alla sola componente AMS e la sua durata.

Il concorrente ha dato riscontro in data 17.07.2026, indicando il periodo e la quota parte del servizio di AMS. L'integrazione è stata considerata soddisfacente.

2. SKYLABS: relativamente al servizio analogo dichiarato dal concorrente (Committente ALPERIA SPA) è stato richiesto di indicare l'importo del servizio relativo alla sola componente AMS e la sua durata.

Il concorrente ha dato riscontro in data 15.07.2026, precisando che la quota parte del servizio riferibile alla sola componente AMS - Application Maintenance Service è pari ad € 347.900,04 oltre IVA ove applicabile e che tale importo risulta documentato dalle fatture trasmesse, riferite alla componente AMS Salesforce Sales Cloud e Service Cloud e AMS Salesforce Marketing Cloud, emesse nel periodo compreso tra il 31/01/2023 e il 30/06/2024, per complessive 18 mensilità. A comprova dell'importo indicato, ha allegato le fatture relative alla quota AMS dichiarata. L'integrazione è stata considerata soddisfacente.

3. SPINDOX: relativamente al servizio analogo dichiarato dal concorrente (Committente EDENRED) è stato riscontrato che non è relativo alla piattaforma Salesforce. E' stato richiesto al concorrente di indicare un'idonea referenza, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente ha dato riscontro in data 16.07.2026, confermando che le referenze indicate sono relative alla piattaforma MuleSoft-Salesforce come specificato nella dichiarazione di cui hanno allegato.

In data 24/07/2026 viene richiesta un'ulteriore richiesta di integrazione in quanto la referenza presentata non risponde a quanto richiesto in sede di gara, con scadenza alle ore 18:00 del 24/07/2026.

In particolare. È stato richiesto al concorrente di presentare una referenza relativa alla manutenzione su SFDC, nello specifico nei moduli SAFO così come definito nell'allegato 6b dei documenti di gara, in quanto, quella presentata, risulta differente rispetto alla manutenzione Mulesoft.

Il concorrente ha dato riscontro in data 24.07.2026 alle ore 17:47 e l'integrazione è stata considerata soddisfacente.

Il RdP dà atto che tutti i concorrenti hanno regolarizzato i documenti e le relative integrazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RdP procede in data 28.07.2026 in piattaforma ad ammettere tutti gli altri concorrenti e ad aprire le rispettive buste tecniche.

Il RdP determina che i concorrenti ammessi hanno presentato correttamente la busta tecnica e farà presente alla Commissione quanto segue:

- I concorrenti LUTECH SPA e LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A. hanno presentato un contratto di avvalimento per il requisito premiale, conforme.
- Il concorrente SPINDOX SPA ha inserito nella busta tecnica il contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione richiesto dal RdP tramite soccorso istruttorio e quindi non necessario nella busta tecnica;
- Il concorrente INDRA ITALIA S.p.A. ha presentato una relazione tecnica di n. 51 pag. escluso l'indice e la copertina e il concorrente LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A. una relazione di n. 56 pag. escluso l'indice e la copertina,

ricordando quanto riportato a pag. 43 del Disciplinare di gara, che: *“Per le relazioni che dovessero eccedere il limite di 50 pagine, sarà presa in considerazione solamente la parte ammessa; la parte eccedente non potrà contribuire all'assegnazione del punteggio previsto per l'aspetto tecnico”*.

In merito al superamento del limite massimo di pagine della relazione tecnica si riporta estratto del disciplinare di gara:

*“La lunghezza massima della relazione **non potrà essere superiore a 50 pagine** escluso l'indice, immagini, tabelle e grafici, **scritta in carattere Calibri dimensione 11 interlinea 1,5. Si intende per pagina un foglio formato da una singola facciata.***

La relazione dovrà essere preceduta da un indice (escluso dal conteggio del numero massimo di pagine) contenente l'elenco dei documenti e il relativo numero di pagina.

Per le relazioni che dovessero eccedere **il limite di 50 pagine**, sarà presa in considerazione solamente la parte ammessa; la parte eccedente non potrà contribuire all'assegnazione del punteggio previsto per l'aspetto tecnico.

ALLEGATI: sono allegati necessari per l'attribuzione del punteggio. Senza tali allegati non sarà possibile attribuire il punteggio previsto per lo specifico criterio. Ogni allegato dovrà riportare come titolo la corrispondente voce indicata nella griglia di valutazione.

Tutti i documenti allegati alla relazione non verranno computati nel numero di 50 pagine della relazione. ”

Il RdP precisa che: il caso di superamento dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non incide sull'ammissibilità dell'offerta, ma sull'ambito della valutazione tecnica, attraverso meccanismi quali la mancata considerazione delle parti eccedenti. Si richiama un orientamento giurisprudenziale, secondo cui *“nel caso in cui la lex specialis di una gara per l'affidamento dei servizi (specificamente, servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori) prescriva espressamente, in punto di modalità della redazione dell'offerta tecnica, che: 1) i concorrenti devono utilizzare il carattere “Arial” dimensione 11 pt interlinea singola; 2) per ogni singolo elaborato, è stabilito il numero massimo di pagine e facciate; 3) per il caso di superamento di tali limiti è stabilita non già l'esclusione, ma l'omessa valutazione delle parti dell'offerta riportate sulle pagine/facciate eccedenti,*

non può ritenersi illegittima l'aggiudicazione disposta dalla P.A. appaltante per il solo fatto che l'operatore economico vittorioso ha utilizzato il carattere "Arial Narrow", più stretto e meno "ingombrante".

Anzitutto, uno degli elementi in base ai quali può essere verificato il rispetto dei limiti dimensionali dell'offerta eventualmente fissati nel disciplinare di gara sono i margini laterali, superiore e inferiore della pagina. **Se non è indicato il margine, infatti, il concorrente può utilizzare la pagina in tutta la sua larghezza e altezza, sempre che ciò non renda l'offerta illeggibile".**

Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, è necessaria una verifica in concreto dell'effettiva incidenza della difformità redazionale sul contenuto sostanziale dell'offerta e, quindi, sull'attribuzione del punteggio. Non risulta, infatti, sufficiente la mera allegazione di un diverso sviluppo quantitativo dell'elaborato, dovendo essere specificamente individuati i contenuti ulteriori eventualmente introdotti e dimostrato il loro effettivo rilievo ai fini della valutazione tecnica. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in simili circostanze "(...) vanno richiamati, inoltre, i principi più volte affermati da questo Consiglio sui limiti dimensionali imposti alla formulazione della relazione tecnica allegata all'offerta, in base ai quali, da un lato, **"la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis"** (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815) e, dall'altro, **"il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione [del limite di pagine imposto dalla lex specialis], deve fornire prova - anche solo presuntiva - che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro"** (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2021 n. 5112; Id., 9 novembre 2020, n. 6857; Id., 2 ottobre 2020, n. 5777; Id., sez. III, 25 marzo 2021, n. 2516)" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11371).

Le buste tecniche verranno trasmesse alla Commissione giudicatrice nominata in data 17/07/2026.

Le operazioni di gara si concludono alle ore 09:32.

Letto, confermato, sottoscritto

Lecco, 28/07/2026

Il RdP

F.to Alessandra Besana

Il Segretario e Testimone

F.to Carmen De Guglielmo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93